



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2010

Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, nonché in materia di cause ostative agli incarichi governativi per soggetti sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità sociale. Delega al Governo in materia di ineleggibilità degli amministratori locali

ONOREVOLI SENATORI. – Il rapporto tra politica e criminalità organizzata costituisce certamente uno degli aspetti più inquietanti e più preoccupanti del fenomeno mafioso, oltreché della storia delle forze politiche e delle istituzioni del nostro Paese. Nella consapevolezza di ciò, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, è stato affidato, innovativamente rispetto al passato – come si evince dalla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2008, n. 132 – anche il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione sul territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso».

La stessa legge all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), ha, altresì, affidato alla Commissione il compito di svolgere «il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali».

La Commissione – che ha tra l'altro istituito un apposito Comitato sul rapporto tra mafia e politica – ha ritenuto di richiamare e approfondire le riflessioni svolte e le conclusioni tratte, da ultimo nel corso della XV legislatura, e che hanno infine trovato sintesi, nella seduta della Commissione del 3 aprile 2007, con l'adozione all'unanimità

di un documento, definito «proposta di autoregolamentazione», offerto alle forze politiche allora in procinto di formare le liste dei candidati alle elezioni amministrative.

La medesima Commissione antimafia ha quindi convenuto sulla perdurante attualità delle conclusioni allora tratte, dello strumento adottato e della proposta fatta alle singole forze politiche di aderire su base volontaristica ad un protocollo di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei propri candidati.

Nel febbraio 2010, invero, nel prendere atto dei nuovi ambiti di inchiesta ad essa riconosciuti e nell'avvertire la necessità di una perdurante attenzione, senza soluzione di continuità, da parte delle istituzioni parlamentari, sui fenomeni di criminalità mafiosa, al fine di determinare il più alto ed efficace contrasto e di interdirne la pervasività anche a danno delle istituzioni, la Commissione ha approvato – all'unanimità – una Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (*Doc XXIII*, n. 1).

Il presente disegno di legge si pone non solo l'obiettivo di trasporre alla sfera normativa primaria le indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione antimafia (elevandolo da fonte meramente persuasiva a fonte di rango primario di carattere ordinatorio), ma di estendere tali restrizioni anche alla composizione del Parlamento europeo (articolo 1), del Parlamento nazionale (articolo 2) ed alla compagine governativa (articolo 3). L'articolo 4 provvede, altresì, ad applicare quanto previsto dal codice di autoregolamentazione della Commissione ai consiglieri regionali, ai Presidenti di regione ed ai membri delle Giunte regionali. Il successivo articolo 5, infine,

reca principi e criteri direttivi di delega al Governo per l'integrazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incandidabilità degli amministratori.

Segnatamente, si introduce - per i diversi tipi di cariche elettive e governative nazionali ed europee - l'istituto dell'incandidabilità, in luogo della mera ineleggibilità, per i soggetti nei cui confronti sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorché le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti di particolare e rilevantissima gravità sociale: delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale; estorsione, usura; riciclaggio

e impiego di denaro di provenienza illecita; trasferimento fraudolento di valori; omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso.

Lo spirito di unità e di condivisione, registrato in seno alla Commissione parlamentare antimafia nel febbraio 2010, dovrebbe auspicabilmente guidare anche l'*iter* normativo del presente provvedimento. La sua celere approvazione, infatti, fornirà un fresco segno di speranza e di legalità della classe politica nei confronti del Paese ma, soprattutto, nei confronti di se stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di parlamentare europeo)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - *(Principi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per i membri del Parlamento europeo)*. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965,

n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di parlamentari europei in carica, sono comunicati al Parlamento europeo per la pronunzia della decadenza.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla».

Art. 2.

(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore)

1. Dopo l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dal-

l'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi 1 e 2, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia della decadenza.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla».

2. La rubrica del capo II del titolo II del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».

3. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*l*-bis. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 6-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 3.

(Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo)

1. Non possono ricoprire incarichi di governo coloro nei confronti dei quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinqies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. Non possono altresì ricoprire incarichi di governo i soggetti per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. L'eventuale nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla e gli atti eventualmente compiuti dal

titolare dell'incarico di governo sono nulli e inefficaci, fatta salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. I medesimi effetti si determinano qualora le cause ostative di cui ai citati comma 1 e 2 intervengano successivamente all'assunzione di uno degli incarichi di governo di cui al comma 5.

5. Agli effetti del presente articolo, per titolari di incarichi di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i vice presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.

(Principi in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, dei Presidenti di regione e dei componenti delle Giunte regionali)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - *(Ulteriori disposizioni di principio in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità)*. - 1. Le regioni disciplinano con leggi i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, sulla base dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della regione per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

2) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

4) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) sussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità per le cariche di consigliere regionale, di componente della Giunta regionale e di Presidente della Regione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

1) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali, per i componenti della Giunta regionale e per il Presidente, sulla base dei principi fondamentali di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 5.

(Delega al Governo per l'integrazione del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità degli amministratori locali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario,

uno o più decreti legislativi per apportare al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le modifiche strettamente necessarie all'applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, di cui alla presente legge, ai componenti delle assemblee elettive e delle giunte, nonché ai sindaci ed ai presidenti delle province e delle città metropolitane, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della applicazione della disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità per i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

1) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

2) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

3) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

4) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

5) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ai sensi

dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

6) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

7) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) previsione che la medesima disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità trovi applicazione per i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

1) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del medesimo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) previsione che, per tutti gli effetti disciplinati dai decreti legislativi adottati attuazione della delega di cui al presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a disciplinare con propria legge, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, anche per gli enti locali e gli enti ad ordinamento regionale o

provinciale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

